



ISTITUTO COMPrensivo "CAPUANA - PARDO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetrano (TP)
Cod. Fisc. 81000390813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 528762- 901100
E - mail: tpic815003@istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Ai docenti

Ai genitori

Agli alunni

Sul sito

Circ. n. 49

OGGETTO: **Limite di frequenza e deroghe a.s. 2020-2021**

- **Visto** il Decreto legislativo n. 59 del 2004;
- **Visto** l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 che recita: *“Ai fini della validità dell'anno scolastico compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;*
- **Vista** la C.M. 20/2011, la quale dispone che *le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;*
- **Visto** Il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d'ora in poi DM n. 39;
- **Visti** l' art. 1, co. 6, lett. r), s), t), e art. 12, co. 1, del DPCM del 7 agosto 2020;
- **Visto** il DPCM 7 settembre 2020.

Il Collegio Docenti di questo Istituto, con Delibera n.56 del Collegio dei Docenti del 23 settembre 2020, ha stabilito i seguenti criteri:

LIMITI FREQUENZA:

Gli alunni della scuola secondaria vengono ammessi alla classe successiva a condizione che non venga superato il limite consentito per la validità dell'anno scolastico per la cui valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE (la normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze, in casi eccezionali) :

- Gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);
- Malattie certificate e documentate al momento;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione a gare sportive (CONI);
- Comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale;
- Eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili.
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- Assenze per quarantena obbligatoria (documentate)
- Assenze per isolamento volontario (documentato)
- Assenze perché l'alunno è stato sottoposto a sorveglianza attiva (documentate)

Fermo restando che per l'ammissione alla classe successiva, le assenze complessive, pur tenendo conto delle deroghe, non devono pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.

Si precisa, altresì, che eventuali certificazioni mediche non possono essere prodotte a conclusione dell'anno scolastico, ma devono essere consegnate tempestivamente dopo 5 gg. di assenza degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vania Stallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi della normativa vigente in materia